

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. h9 del 23 MAR. 2012

OGGETTO: Giudizio " Buemi Salvatore e Buemi Nunzia c/ Comune di Terme Vigliatore e Provincia (chiamata in causa)". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRE del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO		<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA		<u>NO</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO		<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA		<u>SI</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO		<u>NO</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE		<u>SI</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA		<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SGHEMBRI		<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO		<u>NO</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO		<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE		<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI		<u>SI</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO		<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA		<u>SI</u>

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Assume la Presidenza _____

Partecipa il Segretario Generale AW. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari Generali e Legali U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie U.O. Legale e contenzioso - U.O. Studi e consulenze giuridiche

OGGETTO: Giudizio " Buemi Salvatore e Buemi Nunzia c/ Comune di Terme Vigliatore e Provincia (chiamata in causa)". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

PROPOSTA

PREMESSO che, con atto notificato il 19/3/11, Buemi Salvatore e Buemi Nunzia, hanno chiamato in causa questa Provincia nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. tra gli attori e il Comune di Terme Vigliatore, per ottenere il risarcimento dei danni che sarebbero stati provocati ad un fondo di proprietà degli stessi, sito a Terme Vigliatore c/da Granciotta, in seguito alla invasione di acque provenienti dalla strada "Castriciani-Zuppà" a causa di una grata che risulta insufficiente a far defluire nel sottostante tombino l'acqua piovana per mancanza di manutenzione della stessa;

CONSIDERATO che, appare opportuna la costituzione dell'Ente in giudizio per resistere alle domande di controparte;

CHE pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente a costituirsi in giudizio e nominare a tal fine un Legale di Fiducia dell'Ente;

RITENUTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese al Legale incaricato della difesa di questa Provincia, in relazione al valore della controversia, la somma di €.2.200,00= comprensiva di C.P.A. e I.V.A. quest'ultima se dovuta, che a tal fine, per ragioni di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art.163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/00, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione in giudizio, derivi un danno grave e certo per questa Provincia, deve essere impegnata al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 4/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2010;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:


PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;
AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio, in cui quest'Ente è stato chiamato in causa con atto notificato il 19/3/2011, pendente innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. tra Buemi Salvatore e Buemi Nunzia e il Comune di Terme Vigliatore, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposta per spese e compensi al Legale incaricato della difesa di questa Provincia, in relazione al valore della controversia, la somma di €.2.200,00 comprensiva di C.P.A. e I.V.A. quest'ultima se dovuta;

IMPUTARE la somma complessiva di €.2.200,00 sul codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011, in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 4/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2010, per ragioni di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art.163 D. Lgs. n. 267/00, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione in giudizio derivi un danno per questa Provincia, sul codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 4/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2010;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il responsabile dell'Unità Operativa




Li, _____

IL DIRIGENTE



Visto: Il Presidente e l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 27.6.2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addì 15 FEB 2012

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì 5 FEB 2012

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 1734 Atto _____ del _____

Importo € 2.200,00

Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2011

Messina 30/12/11 Il Funzionario _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F. On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Dott. Michele BISIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

L'ADDETTO

f.to _____

f.to _____

Messina li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 25 MAR. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando le materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Messina, dalla residenza Provinciale, addì 23 MAR. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

13/03/12
[Handwritten signature]

AVV. Rosa TRIFILETTI
Via Nazionale, 214
98050 TERME VIGLIATORE (ME)
P.IVA 01799310832 C.F.: TRFRS062B48F951C
Tel. fax 091 0792452 Cell. 338 4393692

185 Aff. Lepidi (Trifiletti) **COPIA**
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN CARTELLA
22 MAR 2011
1° DIPARTIMENTO - ° U.D.

**PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
28/03/2011
Protocollo n°0011631/11**

**TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA**

PROCURA

Interesse dei sigg.ri BUEMI Salvatore, nato a Novara di Sicilia (ME) il 14-05-1946, C.F. BMUSVT46E14F951K, e BUEMI Nunzia, nata a Novara Sicilia il 03-02-1954, C. F. BMUNNZ54B43F951P, entrambi residenti in Barcellona P.G. (ME), via Statale S. Antonio, il primo al n. 27, la seconda al n. 21, ed elettivamente domiciliati in Terme Vigliatore, via Nazionale 214, presso lo studio dell'Avv. Rosa Trifiletti che li rappresenta e difende come da procura a margine del presente atto

Nominiamo procuratore e difensore per ogni fase e grado presente giudice l'Avv. Rosa Trifiletti del Foro di Barcellona P.G. alla quale conferiamo ogni ampia facoltà di legge compresa quella transigere, conciliarsi, sostituirsi, incassare somme, rilasciare quietanze, chiamare terzi in causa e proporre domande riconvenzionali. Eleggiamo domicilio in Terme Vigliatore (ME), via Nazionale 214.

- attori -

Premesso

* che con atto di citazione notificato il 30-07-2003 i signori Buemi Salvatore e Buemi Nunzia, unitamente alla loro madre Da Campo Maria, convenivano in giudizio il Comune di Terme Vigliatore in persona del Sindaco pro tempore al fine di ottenere il ristoro dei loro diritti e interessi lesi come da atto che integralmente si trascrive:

Ai fini dell'esercizio dei diritti e dell'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato esprimiamo consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili e autorizziamo il trattamento dei medesimi ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003 da ora conosciuta. Dichiariamo di essere stati informati ai sensi dell'art. 4, 3° comma d. lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

"TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. - ATTO DI CITAZIONE- DA CAMPO Maria, nata a Novara di Sicilia (ME) il 05/02/1922, C.F. DCMMRA22B45F951Y, BUEMI Salvatore, nato a Novara di Sicilia il 14/05/1946, C.F. BMUSVT46E14F951K, e BUEMI Nunzia, nata a Novara di Sicilia il 03/02/1954, C.F. BMUNNZ54B43F951P, tutti res.ti in Barcellona P.G. (ME), via Statale S. Antonino, n. 17 (Da Campo Maria), n. 21 Buemi Nunzia, via Vecchia S. Giovanni n. 28 (Buemi Salvatore) ed elettivamente dom.ti in Terme Vigliatore (ME), VIA Nazionale 214, presso lo studio dell'Avv. Rosa Trifiletti che li rappresenta e difende per procura a margine del presente atto - CITANO- il Comune di Terme Vigliatore in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, via del Mare 69, P.I. e C.F. 00158240838, e lo invitano a comparire davanti al Tribunale di Barcellona P.G., G.I. designandi, per l'udienza del 27/11/2003, ore e locali di rito, con invito al convenuto a costituirsi nel termine di gg. 20 prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. e a comparire alla citata udienza dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e in difetto di qualsiasi costituzione si procederà, comunque, in sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti domande in ordine alle quali si premette: a) Gli istanti sono proprietari di un fondo agricolo sito nel Comune di Terme Vigliatore (ME), c/da Granciotta, composto da più appezzamenti di cui uno a monte della strada comunale "Castriciani- Zuppà" (part. 625 ex 341 del fl. 14), altri situati a valle e meglio identificati uno con le partt. 241, 242, 309, 619, 626 e 627 del foglio di mappa n. 14, per una superficie catastale di Ha 0.47.42; un altro con le partt. 623-624-621-622 e 302 di area 5,61 oltre ad altri appezzamenti, in catasto al medesimo foglio, come da atto di divisione del 02/11/1976, Notaio S. Cutrupia, rep. N. 88324/9098, reg. il 22/11/1976 e trascritto il 25/11/1976, nonché dichiarazione di successione a seguito morte di Buemi Antonino, Uff. Reg. di Barcellona P.G., n. 867, vol. 27, da intendersi entrambi parte integrante del presente atto. B) Sul piano di calpestio della strada comunale che attraversa il fondo degli attori insiste una grata in ferro avente lo scopo di far defluire in un sottostante


Buemi Salvatore
Buemi Nunzia
PER AUTENTICA
F.to Av. Rosa Trifiletti

30 MAR. 2011

1710/06

28/3/2011

tombino l'acqua piovana che ivi confluisce. Detta grata, sottodimensionata rispetto alla considerevole quantità d'acqua meteorica che si riversa durante le piogge, risulta per negligente e omessa manutenzione del convenuto Ente, spesso ostruita da materiale fangoso e vegetale trasportato dalle acque piovane provocando così fenomeni di straripamento e riversamento di queste, nonché di ogni altro genere di detriti avulsi, nel terreno a valle. C) Negli ultimi mesi dell'anno 2001 e nel corso del 2002, in particolare per quest'ultimo verso la fine di luglio, la parte di fondo degli attori sottostante la strada in oggetto è stata, ripetutamente e in più punti, invasa dalla furia delle acque che, trovando, a monte, l'unico sbocco ostruito dall'alto strato di materiale fangoso e detriti vari (v/si doc.ne fotografica allegata), con violenza ivi si sono riversate trascinando con sé quanto trovato sul loro cammino provocando così ingentissimi danni nonché pericolo per l'incolumità degli stessi istanti. D) Che la causa degli eventi lesivi di cui al punto c è interamente addebitabile al Comune di Terme Vigliatore, il quale ha omesso nei periodi antecedenti i fenomeni per cui è causa ogni forma di vigilanza, controllo e manutenzione della griglia in oggetto e in particolare del manto stradale su cui essa insiste come si evince sia dalla relazione peritale del dr S. Calderone allegata, sia dalla copiosa documentazione fotografica che si produce in atti. E) Già al verificarsi dei primi fenomeni lesivi, il Comune di Terme Vigliatore è stato prontamente allertato (v/si racc.ta a.r. n. 1011511191-7 del 3/12/2001, ricevuta il 4-12-2001) per eliminare il grave pregiudizio esistente e per risarcire gli istanti dei danni all'epoca concretizzatisi (danni quantificati dal dr Calderone con perizia stragiudiziale asserita a giuramento il 3/6/2002 in €. 12.172,66) senza tuttavia ottenere alcun positivo riscontro tant'è che a seguito di successive piogge realizzatisi nei giorni 27-28 luglio 2002 l'immobile dei sigg. Da Campo-Buemi è stato ulteriormente interessato dalla violenza delle acque meteoriche, le quali, trovando ancora una volta, ostruito l'inadeguato sbocco, sono tracimate in più parti interessando anche nuove porzioni di fondo fino ad arrivare alle pendici del terreno e ad invadere un casolare adibito a deposito attrezzi e magazzino. Ricostituito nuovamente in mora il Comune di Terme Vigliatore (v/si racc.ta a.r. n. 12148846653-9 del 2/8/02, ric. Il 5/8/02) non è stato ottenuto alcun risultato restando inevasa ogni richiesta dei deducenti ivi compresa quella di provvedere alla periodica manutenzione del manto in corrispondenza della griglia e di porre in essere le opere necessarie ad un'adeguato convogliamento delle acque meteoriche che ivi confluiscano. F) A seguito i fatti suesposti si è reso necessario a tutela dei diritti e degli interessi degli istanti proporre (allegando perizia stragiudiziale di parte redatta dal dr S. Calderone inerente esclusivamente la causa e i danni prodottisi sino al 1/6/2002), in data 5/8/2002 presso il Tribunale di Barcellona P.G. un ricorso per accertamento tecnico preventivo sugli immobili danneggiati, n. 359/02 R.G., P. II. Esaminata la documentazione prodotta e ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge è stato disposto A.T.P. e all'uopo nominato il dott. Agr. Felice Genovese, il quale, recandosi più volte sui luoghi ha infine concluso come da relazione datata 11/11/2002 agli atti del relativo procedimento, descrivendo lo stato dei luoghi al momento dell'accertamento. G) Che in conseguenza dei fenomeni lesivi per cui è causa è stato inibito agli attori l'utilizzo concreto di gran parte del loro terreno; l'accesso a quest'ultimo è diventato in più punti estremamente pericoloso se non impossibile oltre al danneggiamento e perdita di buona parte della produzione agricola (agrumi, olive, ortaggi



ecc.) ivi insistente e con gravi pregiudizi per quella futura. Infatti, numerose piante hanno subito danni irreversibili come lo scoperchiamento dell'apparato radicale e quant'altro descritto nella successiva relazione peritale del dr Calderone, datata 10-02-2003, da ritenersi parte integrante del presente atto; ancora, tutte le singole terrazze del fondo degli attori, da monte verso valle e in corrispondenza della citata griglia hanno subito gravissimi danni oltre che ai muri di contenimento, al sistema d'irrigazione, ai viottoli interni, anche alla consistenza del terreno stesso eroso dal deflusso idrico che ha provocato profonde voragini, crepe e quant'altro di riscontrato e riscontrabile. Considerato, altresì, che successivamente alla stessa consulenza di parte che si allega comprendente la quantificazione dei danni all'epoca riscontrati e pari a €. 30.146,50, il fondo degli attori ha subito ulteriori danni a causa della protratta incuria dell'Ente convenuto per cui i sigg. Da Campo Maria, Buemi Salvatore e Buemi Nunzia come sopra rappresentati e difesi chiedono che l'On. Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa voglia accogliere le seguenti Domande: 1) Condannare il Comune di Terme Vigliatore in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore degli attori di tutte quelle somme che saranno obiettivamente determinate per il risarcimento di ogni tipo di danno subito, nessuno escluso, e per qualsiasi altra ragione, motivo e/o causale dovute senza esclusione di sorta ivi compresi i danni morali subiti dagli istanti. 2) Condannare il Comune convenuto al pagamento degli interessi, dei maggiori danni, anche ai sensi degli artt. 1224 e 1283 c.c., oltre rivalutazione monetaria sulle somme erogande dal dì degli eventi lesivi per cui è causa al soddisfo, salvo eventuale diversa decorrenza. 3) Emettere qualsiasi ulteriore statuizione e/o condanna anche in assenza di conclusione specifica. 4) Condannare il convenuto Comune al pagamento delle spese, competenze ed onorari sia del presente giudizio sia di quelle inerenti il procedimento tecnico preventivo di cui alla narrativa. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede: a) l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di cui all'espletato A.T.P., n. 359/2002 R.G., P.II, Tribunale di Barcellona P.G.; b) prova per testi, con termine per la loro indicazione, sulle circostanze di cui alla narrativa; c) nomina di un C.T.U. che obiettivamente accerti causa, natura ed entità di quanto lamentato dagli attori e quant'altro di utile e conducente al presente giudizio, con riserva di ogni eventuale ed ulteriore mezzo istruttorio che si rilevi opportuno. Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile per cui rientra nello scaglione di cui alla lettera d della corrispondente tabella. Barcellona P.G. lì 09/07/2003 F.to Avv. Rosa Trifiletti."

* Il convenuto si costituiva tardivamente in giudizio, udienza del 13-1-04, con comparsa di costituzione e risposta che qui integralmente si trascrive: TRIBUNALE CIVILE DI BARCELLONA P.G.- COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA per il Comune di Terme Vigliatore, in persona del Sindaco legale rappr.te pt, Dr Gennaro Nicolò, con sede in via del Mare 69 Terme Vigliatore ed ivi elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in via del Mare 148 presso lo studio dell'Avv. Felice Recupero che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto ed in virtù della delibera di G.M. nr 266 del 13/09/2003; CONVENUTO – CONTRO – Da Campo Maria, Buemi Salvatore e Buemi Nunzia, rappresentati e difesi dall'Avv. Rosa Trifiletti; ATTORI ***** Con il presente atto si costituisce in giudizio il Comune di Terme Vigliatore per chiedere il rigetto integrale delle

domande contenute nell'atto di citazione notificato il 30-07-2003, avverso cui oppone le seguenti motivazioni. FATTO E DIRITTO A) Gli odierni attori, premesso di essere comproprietari di vari fondicelli rustici, in Terme Vigliatore, lamentano di avere subito dei danni a causa della violenza delle acque meteoriche riversatisi in detti terreni. Per migliore intelligenza dei luoghi, succintamente, ci si riporta alla relazione di CT del dr Felice Genovese, nominato da codesto Tribunale nel disposto ATP iscritto al n. 359/02, che così descrive lo Stato dei luoghi: il fondo rustico dei... Da Campo, Buemi Salvatore e Nunzia è ubicato nel Comune di Terme Vigliatore c/da Granciotta, è formato da più appezzamenti di cui uno a monte della strada comunale di collegamento Castriciani-Zuppà, che si identificano con la part 625 ex 341 che non è interessato all'accertamento in oggetto". "Gli altri appezzamenti restano tutti a valle della predetta strada pubblica e si identificano uno con le particelle 241, 342, 309, 619, 626 ev 627 foglio 14... l'altro con le particelle n. 623, 624, 621, 622 e 302.... Questi ultimi due appezzamenti.. sono quelli interessati.." (cfr pag 3) Ed ancora si evince che "...i luoghi oggetto di relazione hanno orografia in discreta pendenza... correte da terrazze sostenute da muretti a secco..". "La strada.. di collegamento Castriciani-Zuppà che praticamente confina col lato monte del fondo dei ricorrenti... non risulta inserita nella mappa catastale...e proprio in direzione del fondo Buemi- DaCampo ha un andamento corda molle;...nel punto più basso della strada...è ubicata una grata in ferro con sottostante tombino e relativa condotta..che sbocca in un vicino vallone posto più a monte.." ben distante dai terreni degli attori. Il reddito dominicale dei terreni citati non supera i sette euro, e le colture in atto consistono per la maggior parte in oliveto adulto frammisto a qualche giovane piantina, praticate dagli attori per uso personale, senza trarne altri guadagni o sostentamenti. B)Durante il sopralluogo, sulla predetta strada Castriciani- Zuppà, in effetti risultava accumulato del materiale fangoso e terroso di natura alluvionale, prova evidentissima di uno stato eccezionale di calamità naturale verificatisi dalla abbondantissime piogge cadute in maniera e misura alquanto imprevista ed imprevedibile. Se consideriamo, dalla superiore descrizione, che i luoghi interessati si trovano fuori dalla perimetrazione urbana, in aperta campagna, è necessario riconoscere all'Ente Convenuto ogni speciale esimente, in quanto l'accumulo di detriti e di materiale fangoso alluvionale si è staccato dai superiori fondi privati riversandosi sulla strada Castriciani-Zuppà ostruendone il tombino esistente. All'Ente convenuto, dunque, non possono imputarsi eventuali danni indiretti, connessi o consequenziali dovuti a colpa imperizia e/o imprudenza degli Attori per avere anche omesso di riparare il proprio fondo dalle lamentate azioni esterne. C) il nominato CT, nel disposto accertamento ATP, ha escluso che i danni lamentati siano etiologicamente riconducibili ad un malfunzionamento della griglia di convogliamento delle acque o al difetto di manutenzione della stessa, facendo anzi paventare l'ipotesi di una occasionalità dell'evento dovuto alla natura eccezionale o a causa di forza maggiore. Elementi naturali, questi, incontrollabili e certamente non imputabili al Comune di Terme Vigliatore. E' appena il caso di rammentare che in tema di responsabilità, l'eventuale domanda risarcitoria deve fondarsi sulla complessiva valutazione dell'evento pregiudizievole, del nesso eziologico tra lo stesso e la condotta del danneggiante e della colpa di questi. Orbene, l'orografia dei luoghi, presume un naturale

assoggettamento del fondo degli Attori alle acque meteoriche provenienti dai fondi soprastanti: quindi soltanto indirettamente dall'indicata strada di collegamento.

Si è notato, infatti, nel corso dei sopralluoghi, che i danni lamentati, sono da attribuire al terreno alluvionale staccatosi dai soprastanti fondi privati e tracimato sino a valle in seguito alle eccezionali piogge. E' principio di diritto consolidato che l'autore di un'azione od omissione è sollevato interamente da ogni responsabilità dell'evento nel caso in cui le condizioni ambientali o i fattori naturali si dimostrino sufficienti a determinare l'evento di danno, indipendentemente dall'apporto del comportamento umano. Invero, la completa responsabilità dell'agente va riconosciuta per tutte le conseguenze che derivano secondo normalità dall'evento, senza che possa attuarsi una riduzione di responsabilità proporzionale alla minore gravità della colpa, potendo essere comparato il grado di incidenza solo tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli e non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Nel caso di specie, il Comune di Terme Vigliatore anche qualora avesse effettuato per tempo la manutenzione del tombino non avrebbe potuto evitare lo smottamento di terreno alluvionale dai soprastanti fondi privati che avrebbero ostruito ugualmente la grata in ferro provocandone la tracimazione delle acque copiosamente abbattutesi nella zona.*****Ritenuto fondato in fatto e diritto quanto sopra, il Comune di Terme Vigliatore chiede che l'On.le Tribunale adito voglia accogliere tali CONCLUSIONI 1) rigettare integralmente la proposta domanda di risarcimento con interessi e rivalutazioni, non applicabili nella fattispecie, per l'intervento di cause naturali non imputabili al convenuto; 2) in via istruttoria, si chiede di potere contro dedurre in merito alle prove richieste ex adverso ed eventualmente ammesse, con riserva di produzioni e indicazioni nel termine ex art. 184 CPC;3) con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa oltre iva e cpa. Con osservanza Terme Vigliatore- Barcellona P.G. li 13/01/2003 Fto Avv. Felice Recupero".

*Espletate le formalità di rito inerenti le fasi iniziali del giudizio , gli attori entro i termini di legge depositavano <memorie ai sensi dell'art.183 cpc> e <note ai sensi dell'art. 184 cpc> che anch'esse integralmente di seguito si trascrivono "TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. – Memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183 cpc – Nell'interesse di Da Campo Maria, Buemi Salvatore e Buemi Nunzia, rappresentati e difesi come in atti –ATTORI- contro Comune di Terme Vigliatore, rappresentato e difeso come in atti – CONVENUTO - ***** Premesso l'atto introduttivo del giudizio, nonché ogni altro atto e scritto difensivo, compreso il pregresso ricorso per A.T.P., nei quali interamente s'insiste e ci si riporta. Ritenuto, altresì, impugnativamente la comparsa di costituzione e risposta, nonché ogni altra avversa eccezione e difesa che parimenti si contesta per manifesta infondatezza in fatto e in diritto, ai fini di cui all'art. 183 cpc, ultimo comma, si precisa quanto segue: a)Il fondo degli attori, dalla proposizione della domanda, e ancor più dalla redazione della consulenza di parte, ad oggi ha continuato a subire ulteriori danni a causa del negligente, doloso ed omissivo comportamento dell'Ente Municipale. Il convenuto Comune non ha inteso adoperarsi, nonostante i fatti occorsi, per una regolare manutenzione e pulitura del tratto di strada e della griglia sovrastante l'immobile in oggetto, per cui i fenomeni di riversamento di acque e

destriti vari si sono ulteriormente succeduti nel tempo ampliando l'incidenza lesiva sul fondo degli attori moltiplicandone ed estendendone i danni; b) La condanna del convenuto Comune, così come chiesto al n. 1 dell'atto di citazione, al pagamento in favore degli attori di tutte quelle somme che saranno obiettivamente determinate in corso di causa deve intendersi comprensiva di tutti i danni, subiti e subendi, nessuno escluso, quanto meno sino al momento della quantificazione del nominando ctu; c) Considerato, altresì, il comportamento dell'Amministrazione che ha coscientemente omesso, e continua a tutt'oggi ad omettere, qualsiasi opera e/o attività al fine di evitare l'ulteriore verificarsi dei fenomeni lesivi di cui al contenzioso, si specifica che nell'istanza di cui al n. 3 delle domande attoree (pag. 5, n. 3, dell'atto di citazione) si deve intendere chiesta la condanna del Comune di Terme Vigliatore, in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi dell'art. 96 cpc per resistenza temeraria, e quindi, al pagamento in favore degli istanti di un'ulteriore somma a tale titolo e nella misura che opportunamente il Giudice adito riterrà dovuta. Con riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione, eccezione e difesa si rassegnano le ante scritte note. Terme Vigliatore li 24/01/2005 F.to Avv. Rosa Trifiletti".

"TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. – G.I. DR M.SALVO- Note autorizzate di produzione ai sensi dell'art. 184 cpc- Nell'interesse di Da Campo Maria, Buemi Salvatore e Buemi Nunzia, rappresentati e difesi come in atti – attori- CONTRO- Comune di Terme Vigliatore, rappresentato e difeso come in atti – convenuto-***** Premesso il ricorso per A.T.P., la domanda introduttiva del presente giudizio, nonché ogni successivo atto e scritto difensivo di parte attrice nei quali interamente si insiste e ci si riporta; ritenuto, altresì, impugnativamente ogni avverso scritto, eccezione e difesa in quanto integralmente infondati in fatto e in diritto e il cui contenuto parimenti si contesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 cpc si chiede che il G.I. adito voglia ammettere: a) Prova per testi sulle segg. Circostanze: 1) vero o no che negli ultimi mesi del 2001, nonché nel luglio del 2002, il fondo degli attori è stato ripetutamente invaso da acqua, fanghiglia e detriti vari provenienti dalla strada comunale ^Castriciani-Zuppà^; 2) vero o no che i fenomeni invasivi di cui al punto 1, a tutt'oggi, continuano puntualmente a verificarsi nei periodi in cui l'Amministrazione convenuta non esegue la manutenzione della strada in oggetto; 3) vero o no che a causa dei fattori lesivi di cui ai punti 1 e 2, l'uso e la manutenzione del fondo da parte degli attori si è reso più difficoltoso, con perdita dei prodotti agricoli ivi insistenti e in alcuni casi addirittura con impossibilità di accesso su detti terreni; 3) vero o no che la sig.ra Da Campo, affettivamente legata al fondo, oggetto di causa, anche per ragioni personali/sentimentali avendolo acquistato unitamente al coniuge (deceduto) in epoca giovanile per il sostentamento della propria famiglia, dal momento dei fenomeni lesivi innanzi citati è caduta in uno stato di profonda afflizione. Unitamente alle superiori circostanze si insiste nell'ammissione dei capitoli di cui ai punti b, c, d,e, dell'atto di citazione, nonché punto a delle memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183 cpc, da intendersi qui tutte riportate e trascritte precedute dall'espressione vero o no. Si indicano a testi, con espressa riserva integrativa, sui capitoli innanzi articolati, nonché su quelli riportati i sigg.: Calabrò Nicola, Tedeschi Antonino, Paratore Antonino e dr Sebastiano Calderone, tutti da Barcellona P.G.. b) Si chiede altresì ammettersi c.t.u. se ritenuto opportuno anche nella

persona dello stesso tecnico d'ufficio che ha proceduto al rilievo dello stato dei luoghi in fase di A.T.P., sul fondo degli attori al fine dell'obiettiva valutazione di quanto dagli stessi lamentato e, quindi, quantificazione complessiva dei danni a tutt'oggi riportati. Si produce in allegato alla sentenza n. 26 del 24-10-2003 del dr F.Genovese + n. 6 foto dei luoghi in oggetto riprodotte in alcune delle conseguenze lesive per cui è causa. Terme Vigliatore li 23-06-2005 Fto Avv. Rosa Trifiletti.

L'Ente convenuto depositava il 24-6-2005 delle <Deduzioni istruttorie> che di seguito interamente si trascrivono: "Tribunale civile di Barcellona P.G. - Deduzioni istruttorie - Per il Comune di Terme Vigliatore, difeso dall'Avv. Felice Recupero; Convenuto - contro - Da Campo Maria, Buemi Salvatore e Buemi Nunzia, rappresentati e difesi dall'Avv. Rosa Trifiletti; Attori ****Si contesta ogni avversa eccezione, produzione e difesa proposta ex adverso, si insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate nell'interesse dell'Ente convenuto. In particolare a fini istruttori si chiedono l'ammissione dei sottostanti mezzi di prova: a) interrogatorio formale degli attori sulle circostanze esposte ai punti A) -B)-C) della comparsa di costituzione e risposta così articolate: A1) Vero o no, che negli ultimi mesi dell'anno 2001 la stradella agricola Castriciani-Zuppà, è stata invasa dalle acque piovane e se ciò è vero indicare le date dell'avvenuto straripamento; B1) vero o no, che da ultimo nel mese di luglio 2002 la stradella è stata invasa dalla furia delle acque piovane; C1) vero o no, che la griglia negli eventi piovosi occorsi si è ostruita a causa dello smottamento dei terreni soprastanti la stradella agricola Castriciani-Zuppà; C2) vero o no, che il terreno di proprietà degli attori è in forte declivio e scosceso per ubicazione naturale; C3) vero o no, che le acque piovane si riversano sul sottostante fondo di proprietà degli attori da più punti e non soltanto dov'è posta la griglia di convogliamento delle acque; b)all'esito si chiede ammissione di prova per testi diretta e contraria, sulle circostanze sopra articolate, con i testi indicati da controparte e con il teste che viene indicato nel responsabile dell'area tecnica-manutenzione del Comune di Terme Vigliatore. C)disporre eventuale CTU al fine di valutare lo stato dei luoghi con particolare riguardo alla posizione, ubicazione ed estensione del fondo degli attori in relazione alla stradella agricola Castriciani-Zuppà ed all'esistente griglia di convogliamento delle acque meteoriche. Con Osservanza Terme Vigliatore-Barcellona PG. Li 24/06/2005 . F.to Avv. Felice Recupero.

*All'udienza del 26-10-2005 la causa andava in riserva sull'ammissione o meno dei mezzi istruttori e, sciolta la quale, veniva autorizzata la prova per testi nonché l'interrogatorio formale, espletati entrambi all'udienza del 27-06-2006. In data 26-02-2007 si costituiva in giudizio l'Avv. Maria Suraci nell'interesse del Comune di Terme Vigliatore e in sostituzione dell'Avv. F.Recupero, con comparsa di costituzione nella quale si riportava integralmente agli atti e difese svolte dal pregresso difensore. Accertato l'an debeatur, veniva chiesta ed ammessa all'udienza del 25-09-2007, la consulenza tecnica d'ufficio nella persona del dr agr. Felice Genovese <al fine di accertare quanto già oggetto dell'accertamento tecnico preventivo anche con riferimento a eventuali danni successivi >.

*Che all'udienza del 27-10-2009, cioè dopo l'avvenuto deposito della c.t.u., l'Ente convenuto depositava delle memorie nelle quali oltre a formulare rilievi all'espletata

consulenza d'ufficio, eccepiva, per la prima volta e ben oltre sei anni dall'instaurazione del giudizio, il difetto di legittimazione passiva nonché la sussistenza degli estremi per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia Regionale di Messina in quanto la strada oggetto di causa, a detta di controparte, deve essere ritenuta come appartenente a quest'ultimo Ente. Seguivano da parte attrice "Memorie a seguito esame c.t.u." unitamente a "Rilievi ed osservazioni" del c.t.p., dr S. Calderone, in cui si allegava: 1) <Attestazione della Provincia Regionale, datata 15-01-09, prot. int. 1148, a firma del Dirigente, Ing. G. Celi> nella quale si affermava che la strada in questione non è inserita nel patrimonio stradale di questo Ente; 2) copia del registro <Censimento delle strade Provinciali> ove non risulta l'inclusione della citata strada.

***Che all'udienza del 28-07-2010 il G.O.T., dr Puglisi, autorizzava la chiamata in causa della Provincia Regionale di Messina come da verbale che si notifica unitamente al presente atto e fissava la nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 28-06-2011.**

Ciò premesso e ritenuto che gli attori hanno diritto ed interesse ad ottenere l'integrale ristoro dei danni subiti e subendi per i fatti di cui è causa, come già indicato negli atti e verbali della stessa e ciò, sia che l'obbligo manutentivo e/o di custodia sulla strada oggetto di causa ricada, come per altro implicitamente riconosciuto dallo stesso convenuto Ente Municipale con lettera a.r. prot. 15102/R del 2/1/02 (presente agli atti di causa), sul Comune di Terme Vigliatore il quale nella persona dell'allora responsabile dell'area tecnica e ambiente comunicava all'esponente che "a seguito sopralluogo effettuato dal Capo operaio sig. Recupero Angelo, si è provveduto a pulire la canaletta di scolo delle acque piovane, dai detriti portati da piogge torrenziali..." nonché succ. va corr. za (lettera del 11-04-2002, prot. 3330/R; lettera del 08-08-2002, prot. N. 9227/R), sia che tale obbligo, come sostenuto da controparte, successivamente all'espletata ctu, ricada sulla Provincia Regionale di Messina. Quindi, allo stato, dovendosi ritenere il presente giudizio comune anche a quest'ultimo Ente, i signori Buemi Salvatore e Buemi Nunzia, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, riportandosi a tutti gli atti e difese, memorie, rilievi e quant'altro, attività istruttorie già svolte, da intendersi qui tutti interamente riportati e trascritti

CITANO

La PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente e/o legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica ricoperta presso la sede del Palazzo della Provincia di Messina, a comparire dinnanzi al Tribunale di Barcellona P.G. per l'udienza del 28-06-2011, causa n. 800/2003 R.G., G.I. designato secondo tabella, ore 9 e segg., con invito alla convenuta a costituirsi in giudizio nel termine di gg. 20 prima della citata udienza ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166, con l'avvertimento che la costituzione fuori termine implica le decadenze di cui agli artt 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà comunque in sua contumacia per ivi sentire accogliere tutte le domande già avanzate con atto di citazione del 9-07-2003, qui riconfermate e

rivolte anche nei confronti della Provincia Regionale di Messina come da seguenti e specifiche

CONCLUSIONI

1) Ritenere alternativamente o solidalmente il Comune di Terme Vigliatore in persona del Sindaco pro tempore e la Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente e /o legale rappr.te pro tempore, responsabile e/o entrambi responsabili dei danni subiti e subèndi dagli attori per i fatti di cui è la presente causa.

2) Rigettare ogni contraria istanza, eccezione e domanda, quindi condannare, in favore degli attori, alternativamente o solidalmente il Comune di Terme Vigliatore e la Provincia Regionale di Messina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, al risarcimento di tutti i tipi di danno subiti e subèndi, nessuno escluso, sino al soddisfo, nella misura non inferiore a €. 34.391,00 e/o in altra diversa somma che dovesse risultare dovuta nel corso di giudizio, oltre i maggiori danni successivi all'espletata ctu, oltre interessi, maggiori danni anche ai sensi degli artt. 1224 e 1283 c.c., rivalutazione monetaria dal dì degli eventi lesivi alla definitiva liquidazione.

3) Emettere qualsiasi ulteriore statuizione di condanna nei confronti dei convenuti anche in assenza di conclusione specifica.

4) Condannare alternativamente o solidalmente la Provincia Regionale di Messina e il Comune di Terme Vigliatore, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese e competenze di giudizio comprese quelle inerenti l'Accertamento Tecnico Preventivo, il cui fascicolo è agli atti di causa, con distrazione diretta a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

5) In via istruttoria, confermarsi i mezzi già svolti ed acquisiti agli atti da valere anche nei confronti del chiamato in causa, ed in via subordinata ritenere qui riportati e trascritti quelli indicati nell'originario atto introduttivo, successivi atti e verbali di causa; qualora ritenuto opportuno disporre il richiamo del c.t.u. al fine di quantificare i danni successivi al deposito dell'espletata consulenza; disporre, altresì, ogni ulteriore ed eventuale mezzo istruttorio che si dovesse rendere opportuno e conducente ai fini di causa.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che la presente chiamata in causa non altera il valore, né lo scaglione indicato nell'originario atto introduttivo. Si offrono in comunicazione tutti gli atti indicati in narrativa e quant'altro agli atti di causa.

Unitamente al presente atto si allega, si da costituire un tutt'uno, copia conforme del provvedimento che ha disposto la chiamata in causa della Prov. Reg. di Messina.

Terme Vigliatore lì 15-03-2011

Avv. Rosa Trifiletti





ANNO 2010, giorno 28 del mese di luglio, davanti al
Giudice, dott.ssa Puglisi nella causa iscritta al N. 800/2003 R. G.

assistito da consigliere ventente Tre
DA CARPO MARIA + 2 (attori)

CONTRO

COMUNE DI TERME VIGLIATORE (CONVENUTO)

All'udienza del 28 luglio è presente nell'interesse
degli attori l'Avv. Rose Trifiletti. È altresì presente
l'Avv. Maria Sveci, nell'interesse del Comune di
Terme Vigliatore, convenuto, la quale deposita
note alla CTU di parte, giusto provvedimento del
Costante Tribunale, ottenuto all'udienza del
24.03.10. Inoltre viene condannato il convenuto nelle
note agli depositate e nei rilievi già formulati
in corso di causa e durante le operazioni
per il: in particolare insieme viene richiesta
gli formulare all'udienza del 24.03.10.

Inoltre, evidenze che il CV di questo procedimento, Ing. Felice Senavese, è assolutamente non nominato ET di parte in altro giudizio, pendente presso lo stesso Tribunale R.G. n. 414/04, iniziato nel confronti del Comune di Terme Vigliatore. Appare opportuno, pertanto, procedere alla restituzione del suddetto CV, già cliente del Comune concernuto nei precedenti verbali, per i motivi di merito che si debbono intendere più ripresi e trascritti e, inoltre, per i motivi di opportunità che si debbono intendere. Si chiede, pertanto, il rinvio della CV con altro Comune.

L'Avv. Vigliotti contesta integralmente le deduzioni di parte convenute comprese le note offi. depositate in quanto infondate in fatto e in diritto, insiste come alle ^{proprie} verbali di cause, in merito all'eccezione di eccezione di esenzione di legittimazione passiva mosse dal Comune di Terme Vigliatore solo con le note depositate alle ~~pag. 10~~ pag. 10 volente del 27-10-2009 e si riporta alle pag. 10

contestazioni rilevando di non opporsi comunque
all'integrazione alla chiamata in causa della
Provincia Regionale di ott. Merive no ad
un'eventuale integrazione del contraddittorio
nei confronti delle stesse no che venga
disposto ai sensi dell'art. 104 c.p.c.
l'intervento in giudizio dello stesso Ente
chiesole quindi che le cause vada in
riserva su tale questione preliminare
riservando al prosieguo ogni rilievo in
merito alle obiezioni di cui all'art. 104
rilievi formulati dal prof. Giuseppe
e depositati, oggi in giudizio.
L'Avv. Trifletti si oppone comunque
a tutto quanto ex adverso chiesto ed in
particolare contestata la richiesta di rinnovo
della C.T.U. non essendo, per supporti di
legge, per altro trattandosi nella circostanza
di un vero professionista di accertata
professionalità tecnica, giuridica, ~~etica~~
ed insita come da pag. 111 att.
L'Avv. Spec. ~~invece~~ nel richiede ogni fondere.
L'Avv. Trifletti, che è il unico avvocato che ha chiamato in causa la
Provincia Regionale di Merive G.O.T.
però atto di quanto sopra e letti gli atti.

gni
del
giudizio
Trifiletti
arcellona
quale
gni ampia
legge,
uella di
onciliare,
sostituire,
somme,
quietanze,
in causa
domanda
le.
domicilio
/igliatore
nazionale

esercizio
e dell'
degli
renti dal
mandato,
consenso
dei dati
muni e
ed
il
dei
sensi e
della L.
la

li essere
ai sensi
comma
110 della
ricorrere
nto di
ivi
benefici
agli artt.
edesimo
da atto

ITICA
D. G. G.

SELETTA

di cause autorizzate le chiamate in cause
alle Province Regionali di Messina e
fisse le nuove volienze di composizione
alle parti per il giorno 28-06-2011.
gl G.O.T.

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

Dritti riscossi a 10,60

con applicazione di marche

da bollo sull'originale.

Barcellona P.G. 28 OTT. 2010

IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE C2
Dot. SSA DOMENICA ALTANO

E' copia conforme al suo all'originale, che si rimanda
a richiesta del P.A. ROSA TRIFILETTI.

per uso D.C.F.-U
Barcellona P.G. 28 OTT. 2010

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C2
Dot. SSA DOMENICA ALTANO

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, ho sottoscritto
Ufficiale Giudiziario, edetto all'U.N.E.P. del
Tribunale di Barcellona P.G., ho notificato l'atto
che precede e: PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA in
persona del Presidente ex Legale rappresentante pro
tempore, abitato per la carica ricoperta presso le scale
del Palazzo della Provincia, in Messina, c.so Cavone,
n. 87, c.e.p. 98122, mediante spedizione
di copie conforme e mezzo del servizio postale
con racce e r.

18 MAR. 2011

CRON. 1800

Diritto e
Trasferita e
Totale e
Spese postali e
portali e

CRON. 1479

URGENTE

A mezzo del servizio postale con spedizione
In plico raccomandato A.R.
BARCELLONA P.G.
18 MAR 2011
Annole Giuffrida Melvaggio
Ufficiale Giudiziario
Tribunale di Barcellona P.G.

Stampa illeggibile

Stampa illeggibile

TRIBUNALE DI BARCELONA P.G.

Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari

N. 1800

CORREO

ANGEL GONZALEZ
URF. AL TRIBUNAL
DE BARCELONA P.G.

Art. 201/1/1982 e 490 modificato dalle L. 48/01

Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persona con lui convivente o addetto alla casa, all'ufficio, all'azienda o al domicilio di età non inferiore a 14 anni.

In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza di audite persone, il plico deve essere depositato in deposito presso l'ufficio postale.

L'agenzia postale deve dare avviso al destinatario, in forma scritta, a mezzo lettera e fatta la 2ª copia di registrazione, nell'originale deposito.

Dato avviso, in caso di assenza del destinatario deve essere affisso alla porta d'ingresso o laminato nella casella della corrispondenza.

Trascorsi 10 giorni dalla spedizione della lettera nella senza che sia stato ritirato il plico, L'AVVISO DI RICEVIMENTO E IMMEDIATAMENTE.

annotazioni negli elvizi entro 4 leg il plico, in vi raccomandazioni con l'indicazione

Rudimental
Digresore



Postaraccomandata
AR
€ 8,05
E104089d11

Poste Italiane

7908 - 98051 BARCELONA P.G. 37(UF) 19.03.2011 11.05



*Resposta al Notario
del presidente del Tribunal
de Barcelona n. 88
AG 122
MESSINA*